

Stato giuridico dei docenti universitari (C. 4735 e abb.-A).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1. (Principi).

1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell'ambito di un apposito sistema nazionale, tenendo conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori con particolare riferimento:

- a) alla qualità, continuità e diffusione della produzione scientifica;
- b) alla qualità e alla intensità delle attività di insegnamento, di orientamento e di tutoraggio;
- c) alla partecipazione qualificata agli organi collegiali e alla direzione delle strutture universitarie.

2. Al finanziamento dell'università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1.

3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, finalizzato a:

- a) garantire l'accesso e il mantenimento agli studi ai soggetti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
- b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;
- c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi professionali;
- d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;

e) favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale e assicurare la continuità dell'offerta didattica e della ricerca;

f) potenziare la ricerca di base e l'alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;

g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;

h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti.

4. All'attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

ART. 2.

(Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori universitari).

1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgersi presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;

2) le modalità prevalentemente a sorteggio e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;

c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;

d) la prima tornata di giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), è bandita senza limitazione numerica.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.

ART. 3.

(Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari).

1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 9, prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali.

2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello

retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri non dipendenti dalle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. Ai soggetti non possessori dell'idoneità nazionale è peraltro precluso l'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), e per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

5. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro *status*

giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con possessori di laurea specialistica o magistrale, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di sei anni, escluso il dottorato di ricerca. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato di norma a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del *master* universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.

7. È istituita la figura dell'aggregato per la ricerca, cui sono affidati prevalentemente compiti connessi alle attività di ricerca, la responsabilità di centri di calcolo, strutture e grandi apparecchiature scientifiche, nonché compiti di didattica integrativa e tutorato, esclusi gli incarichi di cui al comma 3, e con trattamento economico pari a quello del ricercatore confermato. L'accesso a tale figura è riservato, previa apposita procedura selettiva bandita da ciascuna università, secondo la programmazione del fabbisogno di personale approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai ricercatori di cui al comma 6 al termine del periodo di cui al medesimo comma.

8. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

9. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in 250 ore

annue, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN. Le attività di ricerca e didattiche sono assoggettate periodicamente, in funzione della durata dei progetti di ricerca, a valutazione sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'esito negativo della valutazione per due volte inibisce l'attribuzione di incarichi aggiuntivi retribuiti, e preclude l'accesso alle cariche accademiche, e alle commissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2). Restano ferme le sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa. Ai professori a tempo definito è precluso solo l'elettorato passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore.

10. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

11. I professori di materie cliniche attualmente in servizio esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai laureati dell'area tecnico-scientifica che hanno svolto per almeno 3 anni attività di docenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e ai professori incaricati stabilizzati è attribuito a domanda il titolo di professore aggregato, previa positiva valutazione, da parte di una apposita commissione, composta pariteticamente da membri esterni e interni secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza, presieduta da un membro esterno, dell'attività didattica e scientifica svolta pubblicamente documentata. Essi

hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa.

13. I professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui al comma 9 della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

14. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è abrogata la legge 3 luglio 1998, n. 210. Sono comunque abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme incompatibili con le sue disposizioni.

ART. 4.

(Norme procedurali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 5.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.